



COMUNE DI RUDA
Provincia di Udine

* * *

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Allegato alla delibera C.C. N. 26 del 28.06.2002
(Modificato con atto C.C. n. 39 del 05.09.2002)*

INDICE

TITOLO I CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1	Diramazione degli avvisi di convocazione	pag. 4
Art. 2	Termine per la consegna degli avvisi di convocazione sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti.	pag. 4
Art. 3	Contenuto degli avvisi di convocazione	pag. 4
Art. 4	Luogo dell'adunanza.	pag. 5
Art. 5	Elenco degli argomenti da trattare (ordine del giorno).	pag. 5
Art. 6	Continuazione delle sedute e seconda convocazione.	pag. 5

TITOLO II ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELLE SEDUTE

Art. 7	Deposito dei documenti.	pag. 5
Art. 8	Numero legale per la validità delle sedute.	pag. 5
Art. 9	Numero legale per la validità delle deliberazioni.	pag. 6
Art.10	Presidenza e Vice Presidenza del Consiglio.	pag. 6

TITOLO III SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 11	Apertura o rinvio della seduta.	pag. 6
Art. 12	Approvazioni verbali e sospensioni	pag. 6
Art. 13	Poteri della Presidenza.	pag. 7
Art. 14	Modalità della discussione	pag. 7
Art. 15	Regola per la discussione delle proposte.	pag. 7
Art. 16	Interventi dei Consiglieri.	pag. 7
Art. 17	Uso della lingua friulana.	pag. 7
Art. 18	Richiesta di intervento per fatto personale.	pag. 8
Art. 19	Della mozione d'ordine.	pag. 8
Art. 20	Della dichiarazione di voto.	pag. 8

TITOLO IV COMUNICAZIONI INTERROGAZIONI E MOZIONI

Art. 21	Comunicazioni del Presidente	pag. 8
Art. 22	Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni	pag. 8
Art. 23	Delle interrogazioni	pag. 9
Art. 24	Replica alle risposte su interrogazioni	pag. 9
Art. 25	Risposta scritta alle interrogazioni.	pag. 9
Art. 26	Interrogazioni urgenti	pag. 9
Art. 27	Delle interpellanze.	pag. 9
Art. 28	Modalità di trattazione delle interpellanze.	pag. 10
Art. 29	Delle mozioni.	pag. 10
Art. 30	Ordini del giorno	pag. 10
Art. 31	Rigetto delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno	pag. 10
Art. 32	Mozione di sfiducia.	pag. 10

TITOLO V
PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Art. 33	Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari.	pag. 11
Art. 34	Presenza nelle sedute segrete.	pag. 11
Art. 35	Ordinato svolgimento delle sedute pubbliche.	pag. 11
Art. 36	Questione pregiudiziale e sospensiva	pag. 11

TITOLO VI
OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 37	Sistemi di votazione	pag. 11
Art. 38	Priorità nelle votazioni.	pag. 12
Art. 39	Votazione palese	pag. 12
Art. 40	Votazione segreta	pag. 12
Art. 41	Sistemi particolari di votazioni: voto limitato.	pag. 12

TITOLO VII
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Art. 42	Scrutinio e proclamazione del risultato della votazione	pag. 12
Art. 43	Calcolo della maggioranza.	pag. 13
Art. 44	Computo dei votanti.	pag. 13

TITOLO VIII
VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 45	I verbali delle deliberazioni : contenuto.	pag. 13
Art. 46	Approvazione dei verbali delle deliberazioni.	pag. 14
Art. 47	Firma dei verbali e loro valore probatorio.	pag. 14
Art. 48	Esclusione del Segretario comunale dalla seduta.	pag. 14
Art. 49	Verbale della seduta segreta.	pag. 14

TITOLO IX
ATTIVITA' DI CONTROLLO TECNICO-POLITICO
DEL CONSIGLIO SUGLI ATTI DELLA GIUNTA
MODALITA' ATTUATIVE.

Art. 50	Trasmissione delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale ai Capigruppo.	pag. 14
---------	--	---------

TITOLO X
I GRUPPI CONSILIARI

Art. 51	Costituzione dei gruppi consiliari.	pag. 15
Art. 52	Entità minima di ciascun gruppo consiliare	pag. 15
Art. 53	Organizzazione dei gruppi consiliari.	pag. 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54	Disposizioni transitorie e finali.	pag. 15
---------	------------------------------------	---------

TITOLO I

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1

Diramazione degli avvisi di convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri è disposta d'intesa con il Sindaco dal Presidente del Consiglio Comunale, cui compete pure la determinazione del giorno e dell'ora della seduta.
2. Detta convocazione avviene mediante avvisi scritti, firmati dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente.
3. Spetta invece al Sindaco neo-eletto la convocazione dei consiglieri per la prima adunanza, dopo le elezioni.

Art. 2

Termine di consegna degli avvisi di convocazione.
Sedute ordinarie, straordinarie e urgenti.

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale che deve farne formale dichiarazione.
2. E' possibile altresì, trasmettere l'avviso di cui al presente articolo, mediante i seguenti mezzi: raccomandata A.R., telegramma, posta elettronica, FAX. Si dà luogo comunque all'affissione all'albo pretorio, indipendentemente dalle modalità usate per la convocazione.
3. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; per le sessioni straordinarie, va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Per la definizione del rispetto dei tempi indicati farà testo: la relata di notifica l'elenco di trasmissione per via telematica e l'avviso dell'invio postale. Nei casi di urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno ventiquattro ore prima.
4. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio rispettando i tempi di cui ai commi precedenti.
5. La richiesta di convocazione straordinaria da parte di 1/5 dei consiglieri comunali, deve tenersi entro e non oltre venti giorni dalla registrazione al protocollo generale della richiesta stessa.

Art. 3

Contenuto degli avvisi di convocazione.

1. L'avviso di convocazione deve contenere:
L'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più sedute;
la specificazione del tipo di seduta;
l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno);
la firma del Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, quella del Vice- Presidente;
la data dell'avviso;
l'eventuale indicazione degli argomenti che debbono essere trattati in seduta segreta.

Art. 4

Luogo dell'adunanza.

1. Il Consiglio comunale si riunisce di norma nella sala consiliare del Comune;
2. Eccezionalmente per giustificati motivi il consiglio si può riunire in altra sede. In tal caso verrà data adeguata pubblicità alla cittadinanza con avvisi nel territorio comunale.

Art. 5

Elenco degli argomenti da trattare (ordine del giorno).

1. L'elenco degli oggetti da trattare nel corso delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. L'elenco segue, di norma, un ordine di precedenza per la discussione delle proposte stabilito nel documento di convocazione.
3. Il Consiglio comunale non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno. Gli oggetti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati, su proposta del Sindaco o di ciascun Consigliere, previa deliberazione, a maggioranza dei votanti.
4. Qualora siano presenti tutti i consiglieri e venga approvato all'unanimità possono essere inseriti ulteriori punti all'Ordine del giorno.
5. La formulazione dell'ordine del giorno deve essere chiara, concisa, e tale, in ogni caso, da consentire l'esatta comprensione dei problemi che debbono essere trattati.

Art. 6

Continuazione di seduta e seconda convocazione.

1. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale.
2. Essa avrà luogo in un altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.
3. Non possono considerarsi di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quelle di prima convocazione, per motivi diversi da quelli previsti dal primo comma .

TITOLO II ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELLE SEDUTE

Art. 7

Deposito dei documenti.

1. Le proposte e i relativi documenti inseriti nell'ordine del giorno sono depositati, a disposizione dei consiglieri, a seconda che si tratti di sessione d'urgenza, straordinaria o ordinaria almeno ventiquattro ore, tre e cinque giorni prima della riunione del Consiglio, presso la Segreteria del Comune, senza considerare i giorni festivi.

Art. 8

Numero legale per la validità delle sedute.

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio comunale è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri (metà più uno).
2. Dopo la prima seduta resa nulla per mancanza del numero legale, per la validità della seduta successiva, di seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri.

Art. 9

Numero legale per la validità delle deliberazioni.

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta, dalla legge o dallo Statuto, una maggioranza qualificata.
2. Per le deliberazioni di nomina che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.
3. In caso di parità, dopo la seconda votazione, è eletto il più anziano di età.

Art. 10

Presidenza e Vice Presidenza del Consiglio.

1. Il Consiglio Comunale nella 1^a riunione dopo la convalida degli eletti elegge nel proprio seno, con votazioni segrete, disgiunte e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati il Presidente del Consiglio Comunale e il Vice-Presidente.
2. Il Vice-presidente svolgerà le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento del Presidente.
3. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, assicura il collegamento politico-istituzionale con il Sindaco ed i Gruppi consiliari, svolge compiti attribuitigli dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
4. Il Presidente dirige i dibattiti del Consiglio Comunale, ne fa osservare il Regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annunzia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni in conformità al presente regolamento. Egli convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.
5. Il Presidente o il Vice-presidente possono essere revocati per gravi violazioni ed omissioni, sulla base di una richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica ovvero su proposta del Sindaco. La deliberazione di revoca è adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

TITOLO III

Svolgimento delle sedute.

Art. 11

Apertura o rinvio della seduta

1. Se all'ora fissata dall'avviso di convocazione non sia stato raggiunto il numero legale, accertato mediante appello nominale, il Presidente, trascorsa mezz'ora, dichiara la seduta stessa deserta e la rinvia ad altro giorno in seconda convocazione.

Art. 12

Approvazione verbali e sospensioni.

1. All'inizio di ogni seduta si provvede all'approvazione dei verbali della seduta precedente. I singoli Consiglieri possono intervenire per eventuali chiarimenti o integrazioni.
2. Per le comunicazioni del Sindaco non è richiesta la preventiva iscrizione all'ordine del giorno.
3. Successivamente ha inizio l'esame degli oggetti seguendo l'ordine di iscrizione nell'elenco, salvo diverso ordine approvato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
4. Il Presidente può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta.
5. Il Consiglio comunale può, inoltre, deliberare a maggioranza assoluta la sospensione della seduta su richiesta dei capigruppo consiliari o loro rappresentanti.

Art. 13

Poteri della Presidenza

1. Il Presidente è investito di potere discrezionale per garantire l'ordine delle adunanze, l'osservanza della Legge, la regolarità delle discussioni e la corretta adozione delle deliberazioni.

Art. 14

Modalità delle discussioni.

1. Il Presidente pone in discussione i diversi argomenti secondo la progressione con la quale sono elencati nell'ordine del giorno, relazionando direttamente o favorendo l'esposizione dei relatori interessati ed aprendo successivamente la discussione generale.
2. Il Presidente dichiara la chiusura della discussione ad ultimazione del dibattito.
3. Se nessuno chiede la parola, ovvero quando la discussione è dichiarata chiusa, il Presidente dispone la messa in votazione della proposta.

Art. 15

Regole per la discussione delle proposte.

1. La discussione è diretta dal Presidente il quale concede la parola ai singoli Consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta.
2. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni
3. Può, altresì, negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli argomenti in discussione o alle attribuzioni del Consiglio.
4. Può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitano dall'ambito degli argomenti oggetto d'esame e non ottemperino alle sue esortazioni.
5. Può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi.
6. Il Presidente mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

Art. 16

Interventi dei Consiglieri.

1. I Consiglieri parlano dal posto loro assegnato, in piedi, qualora lo desiderano, rivolgendosi sempre al Consiglio.
2. Debbono esprimersi in modo corretto e conveniente e attenersi all'oggetto della discussione.
3. Nessun consigliere può intervenire più di due volte sullo stesso argomento nella medesima seduta, ad eccezione del relatore e dei capigruppo, per la sola dichiarazione di voto.
4. Nessun intervento potrà avere la durata superiore a cinque minuti. Il Presidente su proposta dei capigruppo stabilisce per argomenti di rilevante importanza, una durata maggiore degli interventi.

Art. 17

Uso della lingua friulana.

1. Durante le sedute consiliari è consentito ai Consiglieri di esprimersi in lingua friulana.
2. Al fine del rispetto del principio costituzionale di eguaglianza fra i membri dell'assemblea elettiva e della necessaria pubblicità e comprensione per chiunque di quanto dichiarato nella seduta, l'esercizio di tale facoltà è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) prima di esprimersi in lingua friulana il Consigliere dichiarerà di volersi avvalere di tale facoltà;
- b) subito dopo l'intervento in lingua friulana provvederà lui stesso a tradurlo in lingua italiana, qualora se ne presentasse la necessità.
3. In ogni caso il verbale e le deliberazioni saranno redatte esclusivamente in lingua italiana.

Art. 18

Richiesta di intervento per fatto personale.

1. Quando un consigliere ritenga di essere stato offeso o che gli siano state attribuite opinioni o dichiarazioni diverse da quelle effettivamente espresse, può chiedere la parola per fatto personale, precisando la propria posizione in merito.

Art. 19

Della mozione d'ordine.

1. La mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al regolamento ovvero il rilievo sul modo e sull'ordine sul quale si procede alla trattazione degli affari o alla votazione. Può essere presentata da ciascun Consigliere e sulla sua ammissibilità si pronuncia il Presidente.

Art. 20

Della dichiarazione di voto.

1. Dopo la chiusura della discussione, può essere concessa la parola per la sola dichiarazione di voto.
2. Essa consiste nell'esposizione, fatta dai rappresentanti dei gruppi consiliari o individualmente dal singolo Consigliere se difforme a quella del gruppo di appartenenza, sui motivi inerenti il proprio atteggiamento riguardo l'oggetto della discussione.
3. Dopo di che, il Presidente, mette in votazione la proposta.
4. Una volta iniziate le operazioni di voto nessuno può prendere la parola.

TITOLO IV

COMUNICAZIONI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

Art. 21

Comunicazioni del Presidente.

1. Il Presidente può dare immediatamente dopo il termine della seduta, comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno e le stesse non danno luogo a discussioni nè a votazioni.

Art. 22

Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano la vita o aspetti socio-economici e culturali della collettività.
2. le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni non danno luogo alla convocazione straordinaria del Consiglio, salvo quanto previsto dal successivo articolo 30.

Art. 23

Delle interrogazioni.

1. L'interrogazione consiste in una richiesta tendente ad appurare la veridicità di una data circostanza, l'ufficialità ovvero la conoscenza da parte del Sindaco e della Giunta comunale di un fatto, l'esattezza di tali circostanze e se la Giunta o il Sindaco intendano adottare o abbiano adottato, al riguardo, appropriate determinazioni.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto alla segreteria del comune, salvo diversa richiesta ai sensi del successivo articolo 25. Esse sono poste, secondo la data di presentazione, nell'ordine del giorno dei lavori della prima seduta utile e non ancora indetta.
3. L'interrogante ha facoltà di esporre la propria interrogazione. In caso contrario lo farà il Presidente.
4. il Sindaco stesso o l'Assessore competente rispondono subito tranne i casi in cui si dichiara di dover differire la risposta per l'acquisizione di nuovi elementi, impegnandosi, in quest'ultimo caso, a rispondere nella seduta successiva.

Art. 24

Replica alle risposte su interrogazioni.

1. Le risposte del Sindaco e/o degli Assessori su ciascuna interrogazione possono dar luogo a una sola replica dell'interrogante, primo firmatario, il quale dichiarerà se si ritiene o meno soddisfatto della risposta ricevuta, mediante una breve replica.

Art. 25

Risposta scritta alle interrogazioni

1. Nel presentare un'interrogazione, il consigliere deve dichiarare se intende avere risposta in aula ovvero scritta.
2. In quest'ultimo caso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, il Sindaco dà la risposta scritta all'interrogante.

Art. 26

Interrogazioni urgenti

1. L'interrogazione ove abbia carattere urgente, può essere presentata durante la seduta consiliare. In tal caso il Presidente o l'assessore competente, se dispongono degli elementi necessari, danno risposta immediata.
2. La risposta non dà luogo a dibattito. L'interrogante può dichiararsi soddisfatto o no della risposta avuta, con una breve replica.
3. Nel caso il Presidente o l'Assessore non siano in grado di dare risposta seduta stante, prendono atto della interrogazione e si impegnano a dare risposta scritta all'interrogante entro dieci giorni.

Art. 27

Delle interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta Comunale circa i motivi e gli intendimenti dell'operato su un determinato oggetto.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto alla Segreteria del Comune ed inserite nell'ordine del giorno del Consiglio comunale nell'apposito elenco con gli stessi criteri previsti per le interrogazioni.

Art. 28

Modalità della trattazione delle interpellanze.

1. L'interpellante o uno dei firmatari, nel caso che i proponenti siano più di uno, ha la facoltà di illustrare il contenuto della propria interpellanza.
2. La risposta del Sindaco può dar luogo ad una sola replica dell'interpellante.

Art. 29

Delle mozioni.

1. La mozione è diretta a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco e della Giunta, mediante una discussione su un argomento di particolare interesse per il Comune, al fine di pervenire ad un voto del Consiglio.
2. Essa è presentata per iscritto alla Segreteria del Comune ed inserita, nell'ordine della trattazione dei lavori di una seduta immediatamente successiva, per la quale non sia ancora stato inviato avviso di convocazione.
3. L'illustrazione delle singole mozioni ha luogo da parte dei singoli firmatari.
4. Sulla mozione i Consiglieri possono presentare emendamenti, che dovranno essere discussi e votati.
5. Più mozioni relative ad oggetti simili collegati, possono essere trattate in una sola discussione.

Art. 30

Ordini del Giorno

1. L'Ordine del Giorno consiste in un documento scritto volto ad indirizzare l'azione del Presidente/Sindaco e della Giunta.
2. Esso può essere presentato:
 - per iscritto al protocollo del Comune ed inserito nel primo Consiglio Comunale utile;
 - nel corso di discussione su proposta di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno.
3. L'Ordine del Giorno è sempre soggetto a votazione

Art. 31

Rigetto delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. Le interrogazioni, le interpellanze o le mozioni, redatte in modo insufficiente, scorretto e sconveniente, ovvero contrarie alle norme di Legge, non sono oggetto di considerazione e sono respinte dal Presidente con atto motivato.

Art. 32

Mozione di sfiducia.

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne implicano le dimissioni. Tuttavia il Sindaco e la rispettiva Giunta cessa dalla carica in corso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con esclusione del Sindaco. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

TITOLO V PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.

Art. 33

Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari.

1. Di regola le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche tranne quando si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone che comportano l'espressione di giudizi, valutazioni, apprezzamenti in ordine a meriti o demeriti, alla condotta morale e civile, alla situazione economica, ed in tutti quei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 34

Presenza nelle sedute segrete.

1. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i Consiglieri, il Segretario Comunale oltre agli impiegati incaricati di altre mansioni inerenti alla seduta.

Art. 35

Ordinato svolgimento delle sedute pubbliche.

1. Nelle sedute pubbliche, le persone che assistono, nell'apposito settore dell'aula, debbono mantenere un contegno corretto e civile.
2. In caso contrario, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione dall'aula di chiunque sia causa di disordine.
3. Quando tutto o la maggior parte del pubblico disturbi la regolarità delle sedute, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula, anche con l'aiuto delle forze dell'ordine.

Art. 36

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale e la sospensiva possono essere proposte da qualsiasi consigliere, prima dell'inizio della discussione nel merito chiedendo il ritiro dell'oggetto o il rinvio del medesimo.
2. Sul ritiro e sul rinvio il Presidente pone in votazione.

TITOLO V OPERAZIONI DI VOTAZIONE.

Art. 37

Sistemi di votazione.

1. La votazione non può aver validamente luogo se i consiglieri non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.
2. Di regola le votazioni sono palesi; le sole votazioni concernenti fatti personali o elezioni di persone si assumono a scrutinio segreto, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano diversamente.

Art. 38

Priorità nelle votazioni.

1. Le operazioni di voto seguono il seguente ordine:
 - a) innanzitutto vanno votate le questioni pregiudiziali e le sospensive;
 - b) successivamente si votano gli eventuali emendamenti alla proposta. Gli emendamenti che impegnino l'Amministrazione a nuovi o maggiori oneri, devono essere presentati all'ufficio Segreteria del Comune almeno ventiquattro ore prima della seduta del Consiglio al fine di consentire l'apposizione dei pareri di Legge.
 - c) da ultimo viene messa ai voti la proposta.

Art. 39

Votazione palese.

1. La votazione palese può essere eseguita in modi diversi purchè tutti chiaramente manifesti e, comunque, facilmente verificabili.

Art. 40

Votazione segreta.

1. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede. In ogni caso il numero delle schede deposte nell'urna deve corrispondere al numero dei votanti.
2. Prima della votazione il Presidente nomina tre scrutatori scelti, a sua discrezione, tra i Consiglieri presenti di cui almeno uno della minoranza.
3. In caso di contestazione ovvero di annullamento delle schede, queste devono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno dei tre scrutatori e dal Segretario.
4. La circostanza dell'esecuzione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dal verbale e non precludono ai Consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

Art. 41

Sistemi particolari di votazione: voto limitato.

1. Qualora il consiglio Comunale debba procedere alla nomina di propri rappresentanti in seno a commissioni, aziende, istituti o enti di cui il Comune è parte, o che dipendono da esso, al di fuori dei casi di cui all'art.42 del Decreto Legislativo 18/8/00, n. 267, al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, se previsto, si segue il sistema del voto limitato, salvo che la Legge o lo Statuto non prevedano diversamente.
2. A tal fine ciascun Consigliere deve scrivere nella scheda un solo nome. Risulta eletto il Consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

TITOLO VII

Adempimenti successivi alla votazione.

Art. 42

Scrutinio e proclamazione del risultato della votazione.

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.
2. Il Presidente e gli scrutatori, con l'assistenza del Segretario, prendono nota del voto espresso dai Consiglieri, esaminando le schede, e si pronunciano sulla loro validità salvo le ulteriori decisioni del Consiglio in caso di contestazione.

3. Indi fanno il calcolo dei voti pro e contro la proposta e immediatamente dopo, il Presidente procede alla proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 43

Calcolo della maggioranza.

1. Perché una deliberazione sia valida occorre che ottenga, di regola, la maggioranza assoluta e cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti, arrotondato per eccesso.
2. Quando la Legge ovvero lo Statuto lo richiedono, per la validità delle deliberazioni è necessaria una maggioranza qualificata.

Art. 44

Computo dei votanti.

1. Agli effetti del calcolo della maggioranza, per il computo dei votanti:
 - a) nel caso di votazione palese:
non si considerano votanti coloro che prima della votazione dichiarano di astenersi dal voto, ma si debbono computare tra i votanti, quelli che esprimono il voto di astensione;
 - b) nel caso di scrutinio segreto:
si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche o nulle.

TITOLO VIII

Verbalì delle adunanze del Consiglio Comunale.

Art. 45

I verbalì delle deliberazioni: contenuto.

1. I verbalì delle deliberazioni delle sedute del Consiglio sono redatti a cura del Segretario, che partecipa di diritto alle sedute stesse e che può essere coadiuvato, su sua richiesta, da un impiegato dell'ente.

Detti verbalì debbono contenere le seguenti indicazioni:

- a) Il tipo di seduta (ordinaria, straordinaria o d'urgenza);
- b) la data, l'ora e il luogo della riunione;
- c) l'attestazione che la convocazione è stata fatta dal Presidente del Consiglio Comunale secondo le modalità di cui all'art. 2 e seguenti del presente regolamento;
- d) se la seduta è stata pubblica o segreta;
- e) l'indicazione e il nominativo dei Consiglieri presenti e di quelli assenti;
- f) l'eventuale constatazione della diserzione della seduta quando non sia stato raggiunto il numero legale;
- g) la qualifica ed il nome di chi ha assunto la presidenza (Presidente o Vice Presidente) indicando, quando ne sia il caso, il motivo per cui la presidenza non è stata assunta dal Presidente;
- h) l'indicazione di chi ha svolto le funzioni di Segretario;
- i) le principali argomentazioni emerse dal dibattito con una verbalizzazione integrale dell'intervento, qualora richiesto esplicitamente da un consigliere
- l) i punti principali delle deliberazioni e le singole deliberazioni adottate;
- m) il sistema di votazione utilizzato;
- n) il numero dei votanti ed il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta, nonché il numero delle schede bianche o nulle;
- o) i nomi dei Consiglieri che sui singoli oggetti, si sono astenuti;
- p) per le questioni concernenti persone, l'indicazione che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto ed in seduta segreta,
- q) il nome e cognome degli scrutatori;

- r) il riconoscimento dell'esito delle votazioni fatto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori e la proclamazione del risultato delle votazioni fatte dal Presidente.

Art. 46

Approvazione dei verbali delle deliberazioni.

1. I verbali delle deliberazioni sono letti limitatamente all'oggetto e sono approvati nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferiscono.
2. I Consiglieri possono proporre rettifiche con esclusione di interventi non finalizzati allo scopo.

Art. 47

Firma dei verbali e loro valore probatorio.

1. I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.
2. I verbali delle deliberazione sono atti pubblici, come tali, fanno piena prova delle dichiarazioni in essi contenute sino a quando non ne sia dichiarata la falsità.

Art. 48

Esclusione del Segretario comunale dalla seduta.

1. E' fatto obbligo al Segretario comunale di lasciare l'aula nel corso delle sedute consiliari quando egli si trova in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla Legge.
2. In queste ipotesi le funzioni di Segretario verbalizzante sono affidate, dal Presidente, ad un impiegato o consigliere all'uopo destinato. Della decisione va fatta espressa menzione nel verbale con la specificazione dei motivi.

Art. 49

Verbale della seduta segreta.

1. I verbali delle deliberazioni delle sedute segrete devono essere redatti in modo che vi sia fatta menzione, concisamente, di quanto discusso e deliberato senza però indicare particolari relativi alle persone e vanificare con ciò lo scopo per cui la seduta è stata tenuta segreta.

TITOLO IX

ATTIVITA' DI CONTROLLO TECNICO-POLITICO DEL CONSIGLIO SUGLI ATTI DELLA GIUNTA - MODALITA' ATTUATIVE.

Art. 50

Trasmissione delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale ai Capigruppo.

1. Ai fini dell'espletamento dell'attività di controllo, il Segretario comunale dispone l'invio ai Capigruppo consiliari di copia delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale.
2. L'invio deve essere effettuato contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio delle deliberazioni medesime.
3. Con cadenza mensile, ai capigruppo consiliari verrà inoltre trasmesso l'elenco delle determinazioni assunte dai Responsabili dei Servizi.

TITOLO X I GRUPPI CONSILIARI.

Art. 51 Costituzione dei gruppi consiliari.

1. I Consiglieri comunali hanno la possibilità di costituirsi in gruppi consiliari.

Art. 52 Entità minima per ciascun gruppo consiliare.

1. Per la costituzione di un gruppo occorre un numero minimo di due Consiglieri. Il gruppo consiliare può essere formato anche da un solo Consigliere qualora sia l'unico rappresentante eletto di una determinata lista, ovvero sia l'unico rappresentante di una forza politica di una determinata lista.

Art. 53 Organizzazione dei gruppi consiliari.

1. Ciascun gruppo, durante la prima seduta, comunica il nome del Consigliere che assume le funzioni di Capogruppo nonché i suoi componenti ed il nominativo del Consigliere al quale affidare, in caso di assenza o impedimento del Capogruppo medesimo, l'esercizio delle funzioni attribuite dal regolamento.
2. Di tali nomine e di ogni relativo mutamento così come di ogni variazione nella composizione del gruppo consiliare, viene data comunicazione al Consiglio Comunale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 54 Disposizioni finali e transitorie.

1. L'entrata in vigore delle nuove Leggi statali o regionali modificatrici di norme regolanti questa materia comportano l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.
2. Nelle more di dotazione di un sistema di audioregistrazione per la verbalizzazione, valgono le disposizioni di cui all'art. 45 del presente regolamento.

Art. 55 Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le prescritte approvazioni e ad avvenuta esecuzione delle procedure di pubblicazione, ai sensi della normativa vigente.